



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12 DEL 03.07.2024

L'anno 2024, il giorno 3 luglio alle ore 15.00 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Convenzione per l'erogazione di servizi residenziali presso la residenza universitaria sacra famiglia in attuazione del decreto del ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024

CONSIGLIERI

| | | P | A |
|---|------------------|---|---|
| 1 | Cau Sergio | X | |
| 2 | Facci Daniele | X | |
| 3 | Fiore Alessandro | | X |
| 4 | Gottin Leonardo | X | |
| 5 | Valente Claudio | X | |

PRESIDENTE

Valente Claudio

SEGRETARIO

Gugole Giorgio

COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

Dal Dosso Davide Tommaso
Gambaretto Nicola
Simonato Flavio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno:

RICHIAMATO l'art. 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai sensi del quale i servizi abitativi e i servizi di ristorazione sono individuati quali strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo nei corsi di istruzione superiore, garantiti per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, attraverso l'erogazione della borsa di studio;

CONSIDERATO l'art. 7, comma 2, lettere c) e d), del citato Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina le modalità di erogazione del servizio abitativo e del servizio di ristorazione;

EVIDENZIATE le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 che normano i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti universitari;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, che alle lettere f) e g) annovera rispettivamente l'istituzione e gestione di strutture abitative e l'istituzione e gestione di strutture adibite alla ristorazione, tra i servizi attraverso i quali trova attuazione il diritto allo studio universitario;

VISTO l'art. 25 della sopra richiamata Legge Regionale 7 aprile 1998, con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione del servizio alloggiativo e, in particolare, quanto statuito al comma 2 (*"Il servizio abitativo è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati"*) e al comma 5 (*"Le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati"*);

RITENUTO necessario incrementare il servizio di residenzialità al fine di soddisfare le esigenze della sempre più numerosa comunità studentesca che, quotidianamente, gravita attorno al Polo Universitario Santa Marta

VISTO il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 per l'assegnazione del cofinanziamento in conto gestione di interventi volti alla realizzazione di posti letto per studenti universitari da erogarsi nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR)

CONSIDERATO che il citato Decreto Ministeriale all'articolo 8, comma 2, dispone che, per la durata dei 12 anni nei quali deve essere garantita la destinazione d'uso, almeno il 30% dei posti letto realizzati con il cofinanziamento di cui sopra siano destinati prioritariamente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi competenti per il diritto allo studio universitario, attraverso idoneo negozio giuridico da stipularsi tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario.

CONSIDERATO che il citato Decreto Ministeriale all'articolo 8, comma 2, dispone:

- che per i primi 3 anni di vigenza della convenzione tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario questi ultimi riconoscano al primo, vuoto per pieno,

- un corrispettivo annuo a posto letto pari alla somma del contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso (art. 8, comma 2, lett. A);
- che dal quarto al dodicesimo anno di vigenza il corrispettivo annuo a posto letto dovuto al soggetto gestore dall'organismo per il diritto allo studio è stabilito in misura pari al 75% del valore di mercato determinato ai sensi dello stesso Decreto 481/2024, vuoto per pieno.

CONSIDERATO che Mondo Piccolo Società Cooperativa ha manifestato l'intenzione di adibire un immobile attualmente nella propria disponibilità denominato "Studentato Sacra Famiglia" e sito in Verona, Via Nascimbeni n. 10 (come da planimetrie allegate) a studentato universitario tramite la partecipazione al bando ministeriale di cui al richiamato Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024

CONSIDERATO che con nota del 22 maggio 2024 il Presidente di Mondo Piccolo S.C.S. ha manifestato la volontà di addivenire alla stipula di una convenzione con ESU Verona;

VISTO il testo della bozza di convenzione allegata alla presente delibera;

CONSIDERATO che Esu Verona e Mondo Piccolo S.C.S. hanno elaborato e condiviso una bozza di "Convenzione finalizzata alla concessione di posti alloggio da destinare a studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Verona capaci e meritevoli anche se privi di mezzi" per un triennio accademico (allegato A)

Tutto ciò premesso,

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 19.07.2022;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

| | |
|------------------------|-------|
| - Consiglieri presenti | N. 4 |
| - Consiglieri votanti | N. 4 |
| - Voti favorevoli | N. 4 |
| - Voti contrari | N. -- |
| - Astenuti | N. -- |

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo "Schema di convenzione per l'erogazione di servizi residenziali presso la residenza universitaria sacra famiglia in attuazione del decreto del ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024" (allegato A);

3. di dare mandato al Direttore dell'ESU del compimento degli atti per l'esecuzione della presente deliberazione assumendo anche tutti gli atti conseguenti e necessari;
4. di autorizzare il Direttore alla stipula della Convenzione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

IL SEGRETARIO
(Dott. Giorgio Gugole)

IL PRESIDENTE
(Dott. Claudio Valente)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE

**SCHEMA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI
PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA SACRA FAMIGLIA IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 481
DEL 26 FEBBRAIO 2024**

TRA

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata ESU Verona) con sede a Verona in via dell'Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del Direttore, Dott. Giorgio Gugole, preposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,

E

MONDO PICCOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito denominata Mondo Piccolo) con sede Ferrara in Via Giovanni XXIII n. 66, Codice Fiscale e Partita IVA 01671830386, in persona di

di seguito e per brevità tutti denominati le "Parti"

Premesso che

- Mondo Piccolo ha la disponibilità e la gestione dell'immobile sito in destinato a residenzialità universitaria;
- l'immobile rientra tra gli interventi di housing universitario finanziati ad esito della procedura selettiva indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca ("MUR") con il Decreto Ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 per l'assegnazione del cofinanziamento in conto gestione di interventi volti alla realizzazione di posti letto per studenti universitari da erogarsi nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR);
- il citato Decreto Ministeriale all'articolo 8, comma 2, dispone che, per la durata dei 12 anni nei quali deve essere garantita la destinazione d'uso, almeno il 30% dei

posti letto realizzati con il cofinanziamento di cui sopra siano destinati prioritariamente, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi competenti per il diritto allo studio universitario, attraverso idoneo negozio giuridico da stipularsi tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario;

- nel caso in cui l'organismo per il diritto allo studio universitario richiedesse una riserva inferiore il soggetto gestore è autorizzato ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto non attribuiti a (organismo per il diritto allo studio universitario), previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ed espletamento di idoneo concorso basato su requisiti di reddito e merito;
- il medesimo Decreto Ministeriale all'articolo 8, comma 2, lett. a), dispone che per i primi 3 anni di vigenza della convenzione tra soggetto gestore e organismo per il diritto allo studio universitario questi ultimi riconoscano al primo, vuoto per pieno, un corrispettivo annuo a posto letto pari alla somma del contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso;
- l'articolo 8, comma 2, lett. b), del Decreto di qui sopra, prevede che dal quarto al dodicesimo anno di vigenza il corrispettivo annuo a posto letto dovuto al soggetto gestore dall'organismo per il diritto allo studio è stabilito in misura pari al 75% del valore di mercato determinato ai sensi dello stesso Decreto/2024, vuoto per pieno;
- ESU Verona ente competente nella erogazione in materia di Diritto allo Studio Universitario, è soggetto dotato di autonomia gestionale e patrimoniale;
- il servizio abitativo garantito da (organismo per il diritto allo studio universitario) è rivolto prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ed è gestito tramite concorso con modalità, criteri e requisiti definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 nonché dalla Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Mondo Piccolo si impegna, a partire dal 1° ottobre 2024, a garantire a (organismo per il diritto allo studio universitario) la disponibilità di n..... posti letto, di cui ... in camera singola e in camera doppia, corrispondenti al 30% di quelli complessivamente disponibili presso la struttura residenziale universitaria ubicata, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Il servizio oggetto della presente convenzione è erogato dal 1° ottobre al 31 luglio di ciascun anno della durata della convenzione medesima; dal 1° agosto al 30 settembre i posti letto ritornano nella piena e libera disponibilità di Mondo Piccolo.

Nel caso in cui (organismo per il diritto allo studio universitario) richiedesse una riserva inferiore 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria nel primo triennio e/o nel periodo successivo al primo triennio, Mondo Piccolo è autorizzato ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto non attribuiti a (organismo per il diritto allo studio universitario), previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ed espletamento di idoneo concorso basato su requisiti di reddito e merito. Per tali posti, le tariffe applicate da Mondo Piccolo agli studenti assegnatari dovranno essere non superiori ai corrispettivi previsti dall'articolo 6 del presente accordo.

L'assegnazione, come sopra stabilita, è fatta ed accettata sul presupposto, noto alle Parti, relativo al permanere dell'erogazione dei Fondi MUR di cui ai Bandi individuati in premessa.

Gli assegnatari dovranno sottoscrivere il regolamento delle residenze universitarie di ESU Verona, che fornirà agli assegnatari un'adeguata e approfondita informazione sui doveri e sugli obblighi cui questi saranno tenuti durante il soggiorno presso la residenza assegnata; gli assegnatari dovranno altresì sottoscrivere il Regolamento della residenza predisposto da Mondo Piccolo.

Art. 2 – Primo triennio

A far data dalla data di decorrenza del contratto e sino al 31 luglio del terzo anno accademico successivo alla decorrenza, con esclusione del periodo dal 1° agosto al

30 settembre di ogni anno, Mondo Piccolo si impegna a riservare a ESU Verona n. ... posti letto, di cui ... in camera singola e In camera doppia, corrispondenti al 30% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dall'organismo per il diritto allo studio competente per territorio firmatario della presente convenzione.

Art. 3 – Periodo successivo al primo triennio

A partire dal 1° ottobre successivo alla conclusione del primo triennio di vigenza della presente convenzione e sino alla scadenza della medesima, (soggetto gestore) si impegna a rendere disponibili a ESU Verona sino a n. ... posti letto, di cui ... in camera singola e In camera doppia, corrispondenti al ...% della dotazione di posti letto della struttura residenziale universitaria, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi competenti per il diritto allo studio universitario.

Antecedentemente all'inizio di ciascun anno accademico, ESU Verona deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata a Mondo Piccolo il numero di posti letto e le tipologie di camera, compresi nella quota ad esso riservata, che intende riservare per l'anno accademico entrante (1° ottobre/31 luglio) entro i seguenti termini: 30 giugno almeno il 50% dei posti letto, 30 settembre la residua percentuale dei posti letto.

Art. 4 - Durata del contratto

La presente convenzione è stipulata per la durata di anni dodici con decorrenza dal e scadenza il 31 luglio, giorno in cui cesserà senza bisogno di disdetta o recesso alcuno dalle parti.

È esplicitamente escluso il rinnovo tacito.

È espressamente convenuto che l'assegnazione relativa alla presente convenzione non includa i servizi indicati al successivo articolo 8 nei periodi di sospensione programmati della struttura e comunicati a (organismo per il diritto allo studio universitario) anteriormente al 1° ottobre di ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

Art. 5 - Destinazione dell'immobile

L'immobile oggetto della presente convenzione sarà destinato ad uso prevalente di residenza universitaria da parte degli studenti universitari assegnatari di ESU Verona essendo pertanto escluso, per l'assegnatario, ogni uso diverso da quello pattuito nella presente convenzione.

ESU Verona s'impegna a comunicare al soggetto gestore i nominativi degli studenti assegnatari del posto alloggio con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista di accesso presso la struttura, nonché, con lo stesso preavviso, il rilascio di uno o più posti alloggio.

Per accedere alla residenza l'assegnatario dei posti riservati a ESU Verona dovrà fornire alla direzione della struttura un documento di identità come previsto dall'art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, restando inteso che la Direzione potrà rifiutare l'accesso di chi non fornisca il documento di identità.

ESU Verona prende atto che qualora gli assegnatari dei posti ad essa riservati siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso la Struttura solo se la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione.

È vietata la subconcessione anche parziale dei posti letto, a pena di revoca dell'assegnazione.

Mondo Piccolo garantisce che l'immobile è perfettamente idoneo allo scopo ed alla destinazione predetta ed è conforme alle prescrizioni di legge previste in materia di edilizia, impiantistica e sicurezza essendo l'immobile dotato di certificazione di agibilità.

Art. 6 - Importi dovuti e pagamenti

Le parti convengono che l'importo annuo dovuto da (organismo per il diritto allo studio universitario) per posto letto oggetto della presente Convenzione, è il seguente:

- Primo triennio: euro 182,00 (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera singola e euro 155,00 (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera doppia, vuoto per pieno, corrispondenti al contributo dovuto dall'assegnatario in base al bando di concorso per l'assegnazione dei posti letto emanato da (organismo per il diritto allo studio universitario) vigente per ciascuna annualità;
- Periodo successivo al primo triennio: euro (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera singola e euro (IVA di legge compresa se dovuta) a posto letto in camera doppia, vuoto per pieno, corrispondenti al 75% del valore di mercato determinato annualmente tramite l'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del *"Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022"* così come indicato nel Decreto .../2024.

Gli importi sopra indicati sono aggiornati su base annuale in funzione, rispettivamente, dei valori indicati nel bando annuale di concorso per l'assegnazione del diritto allo studio adottato da ESU Verona per il primo triennio, e dell'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del *"Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022"* così come indicato nel Decreto .../2024, per i periodi successivi.

L'importo pattuito con la presente Convenzione è comprensivo degli importi per le utenze.

I pagamenti dovuti in forza della presente convenzione saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sulle coordinate comunicate da Mondo Piccolo, in rate mensili, a ricevimento della fattura elettronica intestata ad ESU di Verona, Via dell'Artigliere 9, 37129 Verona C.F. e P. IVA 01527330235 – Codice Univoco Ufficio UF5AXS con scadenza a 30 giorni data fattura.

Art. 7 - Risoluzione

La revoca o la sospensione del contributo erogato dal Ministero della Ricerca e dell'Università a Mondo Piccolo, costituisce motivo di risoluzione *ipso iure* della presente convenzione, mentre in caso di revoca parziale o diminuzione del contributo erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, fermo restando l'obbligo in capo a ESU Verona di provvedere alla riconsegna dei posti letto oggetto della presente convenzione alla scadenza dell'annualità di riferimento in corso, le parti si impegnano a collaborare in buona fede al fine di concordare i nuovi termini e condizioni per la prosecuzione della presente convenzione.

Art. 8 - Accesso

Mondo Piccolo dovrà consentire l'accesso alla residenza del personale di ESU Verona ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta e con un preavviso, fatte salve situazioni di emergenza, di 72 ore.

Art. 9 - Consegna

ESU Verona si riserva di rilevare che l'immobile sia in buono stato e adatto all'uso convenuto nella convenzione.

Le parti sottoscriveranno un verbale di verifica preventiva dello stato per ogni posto letto assegnato. Resta inteso che ESU Verona sarà responsabile per i danni e gli ammanchi di mobilio e suppellettili che siano in dotazione a ciascun posto letto assegnato.

ESU Verona sarà responsabile nei confronti di Mondo Piccolo per eventuali danni, causati dai propri assegnatari. Nel caso in cui venga segnalata da parte di Mondo Piccolo la gravità dell'operato dell'assegnatario, ESU Verona attiverà le procedure necessarie per la valutazione di revoca del posto o trasferimento di ufficio ad altra struttura.

Art. 10 - Servizi accessori ricompresi nella Convenzione

L'importo dovuto da ESU Verona, come indicato all'art. 6, è comprensivo delle utenze e oneri accessori comuni, tassa rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle singole unità immobiliari, con esplicita esclusione del minuto mantenimento degli alloggi, che resterà in capo a ESU Verona.

Mondo Piccolo è tenuto a garantire agli assegnatari il medesimo livello dei servizi accessori garantiti nelle altre strutture residenziali gestite da ESU Verona.

Mondo Piccolo metterà a disposizione la possibilità per gli assegnatari di usufruire a prezzo convenzionato, comunicato unitamente alla consegna del posto letto, di ulteriori servizi opzionali.

Nella struttura è presente lavanderia (ad uso gratuito o a pagamento a disposizione degli assegnatari). Il prezzo eventuale sin d'ora pattuito per ciclo di lavaggio o asciugatura è di euro Eventuali variazioni in aumento del prezzo per ciclo di lavaggio dovranno essere comunicate da Mondo Piccolo ed autorizzate da ESU Verona.

Art. 9 - Controlli

Nell'ambito delle facoltà di sopralluogo previste dalla presente convenzione, ESU Verona provvederà a comunicare formalmente le eventuali carenze di manutenzione riscontrate.

Mondo Piccolo provvederà a comunicare formalmente a ESU Verona eventuali comportamenti non idonei o incompatibili con la permanenza nella residenza da parte degli assegnatari.

Art. 10 – Assolvimento degli obblighi

Le parti si danno atto e specificatamente approvano che con la sottoscrizione della convenzione e con la disponibilità dei posti letto messi a disposizione di ESU Verona così come precisato agli articoli 1, 2, 3 sono soddisfatti e assolti gli impegni derivanti dalla riserva posti a favore di ESU Verona in riferimento alle residenze universitarie beneficiarie dei contributi di cui al Decreto 481/2024.

Art. 11 - Privacy

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU Verona.
2. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU Verona, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
3. Il Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è Mondo Piccolo.

4. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione della convenzione e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
5. ESU Verona, in qualità di Titolare di trattamento dei dati, designa formalmente Mondo Piccolo, quale Responsabile esterno del trattamento che allo scopo s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina.
6. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.
7. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal Decreto Legislativo 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
8. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
9. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo:
<https://www.garanteprivacy.it>

Art. 12 - Spese di registrazione

La presente convenzione verrà registrata a cura di ESU Verona.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsivoglia controversia dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona

Letto, approvato e sottoscritto

....., lì _____



MONDO PICCOLO
Società Cooperativa Sociale

ESU Verona
Azienda Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario

Il Direttore
Dott. Giorgio Gugole